



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Ordinanza Sindacale n. 223 del 18-04-2024

OGGETTO: STAGIONE ESTIVA 2024. MISURE PER LA PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FENOMENO DELLA MOVIDA.

IL SINDACO

PREMESSO che, nel territorio comunale di Scicli, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

CONSIDERATO che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della movida, ivi inclusa la disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi, esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali.

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti di emissione sonora, a tutela della quiete e della salute pubblica;

VALUTATO attentamente quanto evidenziato negli esposti dei cittadini secondo cui l'accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

OSSERVATO altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

RILEVATO che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 08/07/2024 avente ad oggetto: Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico del Comune di Scicli

CAPO I- LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE

VISTI:

- le legge 30/03/2001 n. 125;
- il Decreto legge 13/09/2012 n. 158 così come convertito, con modificazioni nella legge 8.11.2012 n. 8;
- gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;
- la Legge Regione Siciliana del 01.03.1995 n. 18 e s.m.i.;
- la Legge Regione Siciliana del 22.12.1999 n. 28 e s.m.i.;
- la legge 18/04/2017 n. 48;

PRESO ATTO che nelle ore serali e notturne nelle vie e piazze del territorio di Scicli, ed in particolar modo nel centro storico e nelle frazioni balneari, confluiscano un gran numero di persone;

RILEVATO CHE:

- che tali assembramenti, in più occasioni, sono degenerati in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, alcuni dei quali caratterizzati da particolare efferatezza, che hanno costituito grave pericolo che ha minacciato l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di "pubblico esercizio" (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

CONSIDERATO:

- che durante tali fatti alcuni soggetti hanno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o metallo (bottiglie e lattine) come contundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla vittima;
- la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- che nel territorio del Comune di Scicli continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche;
- che tali fenomeni si riscontrano in particolare nel centro storico di Scicli e nelle borgate;
- che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;
- che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

TUTTO CIO' PREMESSO in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, **dalla data odierna e sino al 30 settembre 2024 dalle ore 21:00 alle ore 7.00 del giorno successivo**, su tutto il territorio del Comune di Scicli:

1. A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, **ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti**, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (**i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati**) fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;

2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui **la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;**

3) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

4) **Ai titolari delle attività commerciali che esercitano la vendita di bevande di esporre in modo ben visibile nelle loro attività un cartello contenente le superiori disposizioni;**

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pari alla somma di € 50,00 (doppio del minimo).

Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli artt. 7/bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per il massimo di 15 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S.;

CAPO II - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

RICHIAMATA la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione, nonché:
-D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

-D.P.C.M. 14.11.1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

-D.P.C.M. 05.12.1997 " Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

-Decreto 16.03.1998 " Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico"

-D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico"

-D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

-Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

-Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”

-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”

-Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

-Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”

-D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.P.R. 13.03 2013, n.59 “ Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”;

- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41;

- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42

VISTO l’art. 50 c.7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari di esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici;

VISTI i commi 7 bis e 7 bis 1 dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana adottato con delibera di C.C. n. 59 del 02/09/2019;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, **dalla data odierna e sino al 30 settembre 2024**, su tutto il territorio del Comune di Scicli:

Art.1 - Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche. Semplificazione documentazione impatto acustico.

L’utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali è regolamentato dal Dpr 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

All’art. 4 è confermata l’obbligatorietà della relazione di impatto acustico prevista dall’art. 8 della L. 447/95.

Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5,

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Art. 2: Definizioni

Si definiscono:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) **valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) **valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) **valori limite differenziali** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) **valori di qualità**: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95;
- j) **classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

k) **impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

Art. 3: Valori limite assoluti e differenziali

In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG comunale.

Tabella A

Zona	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zona esclusivamente industriali	70	70	---	---

* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

Art. 4: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di titoli autorizzativi o atti equivalenti, sono subordinati, alla presentazione dei seguenti documenti:

- Relazione previsionale di Impatto acustico;
- Valutazione previsionale di Clima acustico;
- Valutazione previsionale dei Requisiti acustici passivi degli edifici e Relazione conclusiva

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica del precedente comma è il Settore VII- Protezione Civile. Ambiente e Manutenzioni.

La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, di cui all'art. 6 c. 2 della L. 447/95 e s.m.i. (la disciplina del tecnico competente è ora contenuta negli articoli da 20 a 25 del decreto legislativo n. 42 del 2007), che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 5 : Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività al titolare di P.O. Settore VIII – Edilizia Privata e Sviluppo Economico – Ufficio SUAP. **La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.**

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, **se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.**

L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.

Art. 6: Piccoli spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi

Definizione: per piccoli spettacoli e trattenimenti si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.

La disciplina dell'esercizio delle attività, quali piccoli trattenimenti ed attività di svago complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica.

Il titolare dell'esercizio commerciale deve presentare la SCIA (allegato), presso il SUAP o ufficio analogo, per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari, in ottemperanza all'art. 13 legge n. 35/2012.

L'autorizzazione è concessa a condizione che gli spettacoli siano realizzati all'interno dei pubblici esercizi nel rispetto delle seguenti regole:

Non si deve aumentare il prezzo della consumazione;

Non si deve modificare la configurazione in modo tale da trasformarlo in un locale di pubblico spettacolo, ossia non devono essere spostati tavolini con sedie disposte a platea e/o piste da ballo, pedane, etc. ...;

Lo spettacolo deve essere accessorio, complementare e secondario rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non deve essere richiesto un pagamento di corrispettivo, anche occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione di abbonamenti, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;

la durata deve essere di un solo giorno: l'evento può essere iniziato in qualsiasi orario della giornata, ma concludersi entro e **non oltre la mezzanotte.**

Tali esercizi devono presentare gli adempimenti di legge sull'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, l. 447/1995, e/o, in caso di locali con più di 100 avventori, il certificato di prevenzione incendi.

In caso di attività che superino i limiti acustici assoluti e /o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95.

Potranno essere concesse deroghe ad ogni pubblico esercizio per un numero massimo di 2 al mese.

I limiti acustici consentiti sono quelli riportati all'art. 19 del regolamento approvato con delibera di G.C. n. 116 del 08/07/2024 e l'attività di intrattenimento deve concludersi entro e non oltre la mezzanotte.

Per lo svolgimento delle attività di intrattenimento all'esterno del locale, in concessione su area pubblica e/o in area scoperta privata, il titolare dovrà rispettare le norme del regolamento comunale sui dehors.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma possono essere concesse nella misura massima di 8 al mese nei mesi di luglio e agosto.

Le autorizzazioni in deroga potranno essere chieste in un numero massimo di 24 per anno per sito.

Nella medesima data non potranno essere concesse deroghe per locali distanti tra di loro in linea d'aria entro 100 metri

Ai fini del presente articolo per sito si intende la singola via o piazza, in cui ricade il locale, su cui si chiede l'autorizzazione.

In caso di più istanze presentate che superano i limiti di cui sopra, il Comune autorizzerà le istanze pervenute al settore Ambiente dell'ente in ordine cronologico.

Le istanze dovranno pervenire nel rispetto della modulistica predisposta dall'ente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del protocollo dell'ente.

I limiti acustici consentiti sono quelli riportati all'art. 19 del citato regolamento. e l'attività di intrattenimento deve concludersi entro e non oltre la mezzanotte.

In caso in cui l'attività di intrattenimento musicale e/o danzante non sia occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, è necessaria la licenza di cui all'art. 69 TULPS e all'accertamento di cui all'art. 80 TULPS.

Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all'art.69 e accertamento di cui all'art.80 del TULPS, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

Le autorizzazioni rilasciate sono sempre e in qualsiasi momento revocabili per abuso o per motivi di ordine pubblico e, in caso di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica; gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e, se occorre, lo sgombero del locale.

I locali all'interno dei quali si svolge attività permanente di intrattenimento, in regola con le emissioni sonore, devono rispettare i seguenti limiti orari:

dal 23 settembre al 20 giugno fino alle ore 01:00

dal 21 giugno al 22 settembre fino alle ore 02:00.

Il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare orari diversi e per determinati periodi dell'anno.

*con esclusione dell'attività accessoria di trattenimenti danzanti

Art. 7 : Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo che si esauriscono in periodi limitati e/o legate ad ubicazioni variabili, limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, spettacoli viaggianti (giostre, piccole attrazioni) svolte in pubblici esercizi, specifiche strutture o in aree temporaneamente allestite, cantieri. Sono da escludere le attività ripetitive.

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.

E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fuori dai locali dell'esercizio stesso.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 9.

Art. 8: Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee

Per tutte le attività che utilizzano impianti di diffusione e/o amplificazione sonora per le quali è previsto il superamento dei limiti acustici previsti dalla Normativa Vigente nonché dalla presente ordinanza si può richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Sindaco, previo parere del Titolare di E.Q. del Settore VIII Edilizia Privata e Sviluppo Economico-Ufficio S.U.A.P., ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le domande di deroga devono essere presentate almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

E' facoltà del Settore VII nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.

Art. 9: Orario emissioni sonore pubblici esercizi

I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto nella presente ordinanza e le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

1) Periodo dalla data odierna al 30 settembre 2023.

Da domenica a giovedì	Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30
Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto	Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00

Art. 10: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali nel mese di luglio dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e nel mese di agosto dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

Art. 11: Controlli

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il Comune di Scicli le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore VIII Edilizia Privata e Sviluppo Economico-Ufficio S.U.A.P., che per casi di particolare criticità e complessità può avvalersi degli operatori del Corpo di Polizia Locale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

Art. 12: Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (Capo II).

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00
3. chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
3. chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
- 5- chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc.) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni e, ad 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà

dimostrare al Settore VIII Edilizia Privata e Sviluppo Economico-Ufficio S.U.A.P., di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi, e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.

Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivii sarà emessa attività di sospensione, per un periodo di 30 giorni consecutivi.

SANZIONE

- Per inosservanza degli artt. 1 e 2 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dalla data odierna e fino al 30 settembre 2024, salvo provvedimenti di proroga

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia trasmessa a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Tenenza Carabinieri di Scicli
- Stazione Carabinieri Donnalucata;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA Sicilia;
- Tutti i titolari di E.Q. del Comune di Scicli
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- SIAE
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
geom. **Mario Marino**

